



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

**Intervento del Presidente  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili di Genova**

**Dott. Paolo Ravà**

Signor Presidente, Signori Magistrati, Autorità Civili, Religiose e Militari, Signore e Signori, ringrazio il Presidente per il cortese invito rivoltomi e porto a tutti Voi il saluto del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova.

In questi giorni si è parlato nuovamente della riforma, sempre annunciata e mai attuata, del processo tributario ed, in particolare, della creazione di una Sezione Tributaria-bis per fronteggiare il fiume di ricorsi fiscali pendenti in Cassazione.

Sulla base dei dati che sono stati pubblicati le cause pendenti al 31 dicembre 2016 presso la Cassazione civile ammontavano a circa 106.000 ricorsi, di cui circa il 40% costituiti da ricorsi tributari, circostanza questa che ha indotto lo stesso Primo Presidente della Suprema Corte a sollecitare, a livello legislativo, una sorta di "filtro" per l'accesso al terzo grado di giudizio.

Oltre a tale misura di natura straordinaria è stata altresì ipotizzata l'estensione dell'istituto della mediazione obbligatoria per i ricorsi di importo fino ad Euro 50.000 contro gli attuali Euro 20.000 e soprattutto la rottamazione delle liti fiscali pendenti.

Nel tentativo quindi di dare una riforma organica sotto il profilo ordinamentale troverebbe spazio l'annunciata revisione nella composizione dei collegi della Commissione Tributaria Provinciale e della Commissione Tributaria Regionale con la previsione di due magistrati di carriera ed uno non togato.

Tuttavia anche queste ipotesi di riforma non recepiscono i suggerimenti provenienti dal mondo ordinistico e dalla stessa Associazione dei Magistrati Tributari che, in più occasioni, hanno evidenziato la necessità di reclutare "giudici professionali" a tempo pieno senza peraltro disperdere le professionalità di chi in questi anni ha dedicato, non certo invogliato sotto il profilo della remunerazione, la propria attività al servizio della giustizia tributaria.

Non poco stupore hanno suscitato le recenti affermazioni rese dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Dott.ssa Rossella Orlandi (vedi Il SOLE-24 ORE del 28 febbraio 2017) sia sulle percentuali di vittoria, pari al 90%, dei ricorsi in Cassazione promossi dalla stessa Agenzia delle Entrate che sulle cosiddette sentenze "pilota" a cui l'Agenzia delle Entrate e la Cassazione stanno o starebbero lavorando.

Tali affermazioni, assolutamente di parte, sono state peraltro prontamente smentite dalle varie associazioni di categoria dell'Ordine e dallo stesso On. le Enrico Zanetti, ex viceministro al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In questo clima emergenziale si è peraltro consumata la c.d. "tempesta perfetta": i nuovi adempimenti fiscali, previsti a decorrere dal 1° gennaio 2017, che nell'ottica del legislatore avrebbero dovuto configurare una sorta di semplificazione degli adempimenti pregressi, si sono in pratica trasformati in una ennesima drammatica complicazione, sia per i cittadini – contribuenti - nostri clienti, sia per noi, in qualità di loro consulenti, che molto spesso non

siamo più, non certo per nostra colpa, in grado di fornire una soluzione, tempestiva, corretta e giuridicamente “blindata”.

Emblematica sul punto è la questione, rappresentata dai modelli Intrastat acquisti, dapprima aboliti dal decreto-legge 193/ 2016 a far data dal 1° gennaio 2017 a seguito dell'introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione dei dati e delle liquidazioni periodiche e poi, successivamente, reintrodotti dal decreto-legge 244/ 2016, c.d. “Decreto Mille proroghe” (*nomen omen*) che ha sostanzialmente posticipato di un anno gli effetti della soppressione dei già abrogati Modelli Intrastat acquisti.

Il nostro Legislatore, come al solito poco avveduto in quanto intento unicamente a perseguire obiettivi contingenti in chiave politica senza alcuna strategia di medio – lungo periodo, non si è infatti avveduto del fatto che gli abrogati Modelli Intrastat acquisti contenevano altresì una parte statistica, rispondente all'obbligo di monitoraggio degli scambi di beni tra gli Stati membri dell'Unione Europea, obbligo peraltro espressamente disciplinato dal regolamento CE numero 638/ 2004 dal 31 marzo 2004.

Nella fase transitoria - una sorta di c.d. “*vacatio legis impropria*” - tra l'intervenuta abrogazione dei Modelli Intrastat acquisti e la loro reintroduzione limitatamente all'anno 2017 in attesa di stabilire le modalità per la trasmissione dei dati statistici richiesti dalla normativa comunitaria, la situazione è stata disciplinata inizialmente dal comunicato stampa congiunto del 17 febbraio 2017 da parte dell'Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed Istat.

A questo dobbiamo prendere atto che, in base al c.d. “diritto vivente”, che non costituisce più una prerogativa esclusiva della giurisprudenza, anche i “Comunicati Stampa” dovranno essere annoverati tra le Fonti del Diritto; e sinceramente, a questo punto, confesso di avere qualche dubbio sul grado della loro collocazione.

La legge n. 19 del 27 febbraio 2017, di conversione del “Decreto Mille proroghe”, è stata quindi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2017, introducendo quindi un adempimento il cui termine di scadenza si era consumato il giorno prima, il 27 febbraio 2017, in piena violazione dell'articolo 3, comma 2 del – e mi scuserà il Prof. Gianni Marongiu – bistrattato “Statuto dei diritti (spesso ignorati) del contribuente”, in forza del quale le “disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza si è fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

Per non parlare poi delle nuove dichiarazioni d'intento concernenti le operazioni di acquisto effettuate a partire dal 1° marzo 2017 per le quali è necessario utilizzare il nuovo modello approvato a dicembre 2016 ma privo, a tutto oggi, del relativo modulo di controllo per l'invio tramite il sistema Entratel.

Tale modifica, adottata nel corso dell'anno fiscale, se nell'ottica del legislatore è stata introdotta nell'intento di assicurare maggiori controlli sul corretto utilizzo del plafond da parte degli esportatori abituali, ha inevitabilmente creato un ulteriore - assolutamente inutile - lavoro amministrativo per i contribuenti che si sono trovati nella condizione di dover nuovamente predisporre le lettere d'intento sulla base della novella introdotta.

È evidente quindi il clima di estrema incertezza, o meglio, di totale assenza della tanto auspicata e sancita “certezza del diritto”, condizione purtroppo immanente nelle recenti legislature che ha determinato inevitabilmente una continua proliferazione del contenzioso tributario.

L'alto numero di ricorsi pendenti nanti gli organi di giustizia tributaria è quindi il mero effetto di un sistema normativo assolutamente disorganico, carente, frettoloso ed approssimativo, nell'ambito del quale la stessa Agenzia delle Entrate cerca in qualche maniera di supplire

attraverso le proprie indicazioni, non sempre chiare e, molto spesso, poco tempestive in relazione al momento contingente in cui i vari adempimenti devono essere posti in esecuzione dai contribuenti.

*Rebus sic stantibus*, le stesse Commissioni Tributarie, adite dai contribuenti-ricorrenti per un pronunciamento sulla loro condotta fiscale, dovrebbero valutare con maggiore attenzione e forse più coraggio le varie ipotesi di non punibilità, nonché l'eventuale applicazione delle fattispecie di esimenti sanzionatorie, normativamente previste.

E mi riferisco in particolare all'art. 6 comma 5-bis del D. Lgs 472/97 in base al quale *“non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo”* ed all'art. 8 del D. Lgs. 546/1992 che, rubricato sotto il titolo *“errore sulla norma tributaria”* prevede quanto segue: *“la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”*.

Un altro aspetto che dovrebbe essere maggiormente valutato da parte degli stessi Giudici Tributarie attiene alla facoltà di avvalersi e, ove richiesto, disporre, senza alcun pregiudizio o remora, le c.d. *“Consulenze Tecniche d'Ufficio”* sia per la complessità delle varie questioni che possono essere sollevate dal ricorrente e quindi rimesse alla valutazione del Collegio (si pensi, a titolo esemplificativo, agli accertamenti bancari, alla complessità dei rilievi analitico-contabili, alla determinazione delle corrette percentuali di ricarico, ecc. ecc.) sia per un altro aspetto fondamentale che attiene alla mancanza, nell'ambito del processo tributario, di una specifica fase istruttoria di acquisizione delle prove, specie in tutti quegli accertamenti in cui non sarebbe normativamente previsto il contraddittorio preventivo endoprocedimentale.

Un'ultima annotazione concerne l'ipotesi di trasferimento della sede delle Commissioni Tributarie, dall'attuale collazione sita in centro, vicina sia al Tribunale che alla sede della Direzione Provinciale e Regionale dell'Agenzia delle Entrate, e quindi comoda per tutti gli operatori, ivi inclusi gli stessi professionisti ed il personale amministrativo di giustizia, in una zona periferica, peraltro di difficile raggiungibilità in quanto poco servita dai mezzi pubblici e priva di un'adeguata area di parcheggio.

Credo che su tale problematica tutti gli operatori tributari (giudici, personale degli uffici delle commissioni, funzionari dell'Agenzia delle Entrate e professionisti) devono essere concordi ed uniti per manifestare all'unisono il proprio disappunto nella denegata ipotesi in cui tale soluzione dovesse essere portata avanti da funzionari ministeriali che non conoscono la realtà cittadina e le sue criticità in tema di traffico, circolazione e parcheggi.

In conclusione di questo mio intervento, rivolgo a Tutti Voi i migliori auguri di buon lavoro in questo anno giudiziario che oggi si apre.